DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 7

Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualita' migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili. Per i bandi gia' pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consip puo' pubblicare sul sito internet individuato nei bandi medesimi quale profilo del committente i parametri applicabili ai sensi del comma 1. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualita' delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i parametri di cui al comma 1.

Versione in vigore dal 9 maggio 2012, non più in vigore dal 7 luglio 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica
Estremi	Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
Capo	II — Norme sostanziali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-razionalizzazione-della-spesa-pubblica/art-7-modifiche-alle-disposizioni-in-materia-di-procedure-di-acquisto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it